

L'addizionale comunale all'IRPEF nei paesi della Valle del Sagittario

di Roberto Nannarone

L'addizionale comunale all'IRPEF è un'imposta che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF nazionale, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

È **facoltà** di ogni singolo comune istituirla, stabilendone l'aliquota, anche per scaglioni di reddito, in misura non eccedente lo 0,8%, e l'eventuale soglia di esenzione nei limiti di legge.

Sono quindi obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono riportati gli elenchi generali relativi a ciascuna annualità, aggiornati in automatico in base alle pubblicazioni effettuate quotidianamente, con l'indicazione, per ogni comune, della misura dell'aliquota e dell'eventuale esenzione stabilita.

È possibile consultare i dati riferiti a ciascun comune alla seguente pagina web:

https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef_newDF/lista.htm?r=1&pagina=abruzzo.htm&pr=AQ

Qualora, alla data dell'interrogazione, il comune non abbia adottato la delibera per l'anno in corso, in corrispondenza dello stesso viene riportata la dicitura 0*. Decorso il termine del 20 dicembre, invece, la dicitura 0* viene riportata solo per i comuni che non hanno istituito l'addizionale comunale IRPEF, mentre per quelli che non hanno adottato una delibera per l'anno in questione e che avevano istituito l'addizionale comunale in precedenza vengono riportate l'aliquota e l'eventuale esenzione applicabili nell'anno d'imposta precedente.

Nell'elenco aggiornato al 4 settembre scorso, oltre al Comune di Scanno, che ha istituito l'addizionale comunale nella misura unica dello 0,8% con la deliberazione consiliare n. 41 del 30 dicembre 2019, annullata dal TAR Abruzzo con sentenza n. 135 pubblicata il 23 aprile 2020, soltanto i Comuni di Villalago e Bugnara hanno confermato l'applicazione dell'addizionale comunale per l'anno 2020, mentre tale imposta non risulta istituita dai Comuni di Anversa degli Abruzzi e di Cocullo.

Il Comune di Villalago, con la deliberazione n. 2 del 30 giugno 2020, pubblicata sul portale del MEF il 14 agosto scorso, ha confermato l'addizionale comunale con l'aliquota unica dello 0,8%, già istituita il 30 ottobre 2012 prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2012.

È il caso di ricordare che il Comune di Villalago ha dichiarato il dissesto finanziario con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29 ottobre 2013 e già nel corso del Consiglio Comunale del 30 novembre 2012 era stata attivata la procedura di riequilibrio pluriennale, a causa di gravi profili di criticità finanziaria riscontrati in precedenza dal responsabile del servizio finanziario. Nonostante la chiusura della procedura di dissesto, l'attuale Amministrazione ha ritenuto di dover confermare l'applicazione dell'addizionale comunale.

Il Comune di Bugnara ha confermato per l'anno 2020 l'aliquota unica dello 0,2%, prevedendo l'esenzione per i redditi imponibili fino ad euro 8.000,00. Lo ha fatto con la deliberazione n. 3 del 24 aprile 2020, pubblicata il 21 maggio successivo. Risale al 2008 l'istituzione a Bugnara dell'addizionale comunale, effettuata con deliberazione n. 4 del 29 marzo 2008, non collegata, quindi, alla dichiarazione dello stato di dissesto finanziario, deliberato dal consiglio comunale di Bugnara con deliberazione n. 2 del 13 febbraio 1992.